

TI_GERICHTE 13.2023.89 vom 9. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2023.89

FR: TI_GERICHTE 13.2023.89 du 9 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 13.2023.89 del 9 gennaio 2024

Regeste

Diniego di gratuito patrocinio. Spese giudiziarie in tema di provvisio ad litem.

Erwägungen

E. 1

impugna due punti del dispositivo di cui alla decisione 2 agosto 2023: - il punto n. 4 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio; - il punto n. 5 con cui il Pretore aggiunto ha fissato e ripartito le spese processuali in punto alle domande di provvisio ad litem . 1.1 Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. 1.2 Il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC) entro 10 giorni se è applicabile la procedura sommaria (art. 321 cpv.

E. 2

La decisione impugnata 2 agosto 2023 è giunta al reclamante il giorno 3 agosto 2023. Per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo datato e spedito lunedì 14 agosto 2023 risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Richiamata la procedura sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

E. 3

L'art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio applicabile anche nella procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3 a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2 a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Si rivelano quindi inammissibili scritto e nuovo documento trasmessi a questa Camera il 20 novembre 2023.

E. 4

Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 4.1 Chiamato a decidere sulle richieste di provvisio ad litem e di gratuito patrocinio nella procedura di divorzio, il Pretore aggiunto ha ritenuto in capo alla moglie un reddito mensile

netto di fr. 1'838.– (senza l'assegno familiare di fr. 200.– per F_____) e un fabbisogno mensile di fr. 3'466.–, di fr. 2'144.– in caso di rientro nell'abitazione coniugale di sua proprietà, evidenziando altresì l'onere di mantenimento a suo carico del figlio F_____, l'assenza di sostanza propria e l'esistenza di procedure esecutive per l'importo di fr. 1'219'638.10. Da cui la palese mancanza di mezzi finanziari in capo all'attrice. Sul fronte del marito ha considerato un reddito netto mensile di fr. 4'170.– e un fabbisogno mensile di fr. 2'832.– oltre, a suo carico, l'onere di mantenimento del figlio L_____ stabilito in fr. 843.–, per una residua disponibilità di fr. 495.– mensili. Per il primo giudice tale margine consentiva a quest'ultimo di finanziare i propri oneri giudiziari e di patrocinio, ma non il versamento di una provvisio ad litem alla moglie. Ha così respinto entrambe le domande di provvisio ad litem, concesso il beneficio del gratuito patrocinio alla moglie negandolo invece al marito. Ha infine deciso sulle spese giudiziarie delle istanze di provvisio ad litem. 4.2 Il reclamante richiama la sua disastrosa situazione finanziaria, l'esistenza di esecuzione per cifre importanti, il blocco a registro fondiario degli immobili di cui era proprietario e che sarebbero andati all'incanto e, nonostante la sua incapacità a procedere da solo in giudizio, i suoi precedenti vani tentativi di vedersi designare dal giudice un patrocinatore d'ufficio. Contesta il reddito imputatogli in quanto non reale, precisando di essere pensionato e in attesa di una risposta sulle prestazioni complementari AVS. Contesta la riduzione del suo fabbisogno rispetto alle poste di alloggio e di mantenimento del figlio L_____, e ribadisce la sua impossibilità ad assumersi i costi giudiziari. Tenuto conto delle continue iniziative procedurali della moglie, anche una disponibilità di fr. 276.– mensili, e non di fr. 495.– accertati dal giudice, non garantiva il pagamento di quei costi entro due anni. Fuori misura inoltre le spese processuali per le domande di provvisio ad litem. Sul diniego del gratuito patrocinio

E. 5

Per l'art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 14 segg. ad art. 117). L'esistenza di uno stato d'indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

E. 6

In capo al reclamante il Pretore aggiunto ha accertato un reddito di fr. 4'170.–, che tiene conto di fr. 706.– di rendita AVS (doc. 5), fr. 2'055.– di stipendio mensile netto da R_____ Sagl (inclusa la tredicesima mensilità e al netto dell'assegno di formazione [fr. 250.–] per L_____ : doc. 14), fr. 629.– di stipendio mensile netto (inclusa la tredicesima mensilità) da E_____ Sagl (doc. 13) e fr. 780.– (fr. 630.– e spese accessorie di fr. 150.–) di reddito da locazione del monolocale PPP n. _____ fondo base n. _____ RFD di _____ appartenente ai figli ma da egli detenuto in usufrutto vita natural durante (doc. M e 15). 6.1 Obietta il reclamante che il reddito da locazione del monolocale di _____ non è reale in quanto aveva prodotto agli atti la relativa disdetta dell'inquilino. A torto era stata poi inclusa la posta di spese accessorie che per definizione era destinata a coprire dei costi effettivi legati all'alloggio e non poteva pertanto rappresentare una fonte di reddito a sua libera disposizione. Ciò posto, è vero che con scritto datato 1° marzo 2023 il contratto di locazione è stato rescisso per il 31 luglio 2023 (doc. 16). Ha tuttavia spiegato il Pretore aggiunto di non ritenere come resa verosimile l'impossibilità di locare nuovamente quel monolocale. E, a fronte di un lasso di tempo di 5 mesi, il reclamante non pretende che quell'immobile non poteva essere locato ad un nuovo conduttore e nemmeno accenna a tentativi di ricerca andati a vuoto. D'altro canto, è pur vero che la relativa quota di spese accessorie include voci di costo fino a concorrenza di fr. 150.– “per elettricità domestica, spazzatura e radio-Tv via cavo” (doc. 15), poste che non rientrano fra le spese condominiali riconosciute in seno al fabbisogno del reclamante fino a concorrenza di fr. 177.– mensili (sotto, consid. 7). Nondimeno, trattasi di un importo forfettario di cui, in assenza dei relativi giustificativi di pagamento, non è dato sapere in che misura è effettivamente consumato, fermo restando che un'eventuale eccedenza in tal senso non sarebbe restituita all'inquilino ma ritenuta dal reclamante medesimo. E, in proposito, l'interessato non spende una parola. Pertanto neanche in tal senso si ravvisa un accertamento manifestamente errato dei fatti. Ne consegue la reiezione del reclamo. 6.2 Sostiene poi il reclamante che il reddito netto da considerare è quello di fr. 3'853.– come da conteggio prodotto agli atti quale doc. 5. L'interessato non propone tuttavia una puntuale e precisa critica alle modalità di calcolo specificate dal Pretore aggiunto, limitandosi ad opporre un rinvio generico ad un documento che descrive una sua personale quantificazione del proprio reddito. Immotivato, l'argomento è inammissibile. 6.3 Altresì invano il reclamante afferma che dal suo reddito è ancora da dedurre l'assegno di formazione di fr. 250.– versato per il figlio L_____ e la rendita completa AVS di fr. 282.– sempre versata per il figlio L_____. Il reddito computato dal Pretore aggiunto non considera né quell'assegno (sopra, consid. 6) né quella rendita completa AVS (doc. 5.1). Piuttosto il primo giudice ha dedotto queste due poste dal fabbisogno mensile del figlio L_____ (sotto, consid. 8). La critica è quindi ai limiti del pretesto.

E. 7

Il Pretore aggiunto ha ammesso un fabbisogno mensile allargato in capo al reclamante di fr. 2'832.–, laddove quest'ultimo aveva esposto fr. 4'280.42. Più precisamente il primo giudice ha tenuto conto di fr. 1'350.– di minimo esecutivo, fr. 197.– di spese condominiali dell'abitazione coniugale a _____ (doc. MM), fr. 466.– di cassa malattia LAMal (doc. 3.1), fr. 16.– di assicurazione ED (doc. 3.4), fr. 105.– di assicurazione auto (doc. 3.5), fr. 26.– di imposta di circolazione (doc. 3.6), fr. 177.– di spese condominiali e fondo rinnovamento appartamento [monolocale] _____ (doc. 3.13), fr. 13.– di tasse

associative professionali ingegneri (doc. 3.20 e 3.21), fr. 37.– di assicurazione protezione giuridica (doc. 3.3), fr. 120.– di forfait telecomunicazioni e fr. 325.– di imposte (doc. 10).

7.1 Il reclamante lamenta il mancato riconoscimento della spesa d'alloggio, e meglio il mancato conteggio del costo ipotecario quand'anche ne sia stata mantenuta la spesa condominiale di fr. 197.–. Rileva che tale approccio è in urto con la decisione 4 aprile 2023 (correttamente 16 maggio 2023) oggetto di appello (sopra, consid. B), decisione con cui era stato ingiunto a lui e al figlio L_____ di lasciare l'abitazione coniugale che veniva assegnata in uso alla moglie e al figlio affidatole F_____. Nondimeno, il Pretore aggiunto ha spiegato che l'interessato non aveva documentato la voce di costo esposta a titolo di onere ipotecario. E, dal canto suo, il reclamante non pretende e non accenna all'esistenza di un documento che attesti il contrario. Sicché una volta ancora la censura si traduce in una mera allegazione di parte non sostanziata e quindi inammissibile.

7.2 Soggiunge ancora il reclamante che l'abitazione coniugale è prossima alla vendita all'asta, che verso la banca egli è debitore solidale insieme alla moglie del relativo mutuo oltre che degli interessi scaduti, e che il conseguente incasso dalla vendita avrebbe coperto proprio tali specifici costi. Questi oneri pertanto erano effettivi e non solo ipotetici. Da cui la necessità che il fabbisogno calcolato dal Pretore aggiunto sia aumentato della relativa posta d'alloggio data dall'onere ipotecario, attestandosi quindi a fr. 4'089.–. Se non che, come già spiegato, il reclamante non ha affatto documentato un siffatto onere (sopra, consid. 7.1). A ben vedere poi, l'imminente concretizzazione di una vendita all'asta dell'abitazione coniugale su iniziativa della banca creditrice del mutuo ipotecario e degli interessi scaduti comprova piuttosto che questi oneri non venivano affatto pagati dal reclamante, che di quella stessa abitazione faceva uso. E ancora, mal si vede come una prospettiva di riduzione di debiti in tal senso debba giustificare un aumento del suo fabbisogno mensile. Certo, la decisione 16 maggio 2023 ha disposto l'assegnazione in uso di quell'immobile alla moglie, con conseguente obbligo per il reclamante di trasferirsi altrove. Ma il reclamante non pretende di avere lasciato tale abitazione, tant'è che richiama esplicitamente (reclamo, pag. 2 n. 4) l'appello 5 giugno 2023 da lui proposto avverso quella decisione e che è attualmente pendente innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d'appello. Per il resto, le conseguenze della vendita all'asta sono da considerare alla stregua di fatti nuovi (sopra, consid. 3) come tali inammissibili.

E. 8

Per quanto attiene l'onere di mantenimento del figlio L_____, che vive e studia a _____ (_____, Italia) e a cui il reclamante deve far fronte, il Pretore aggiunto si è dipartito da un fabbisogno mensile di fr. 1'375.–, in luogo di fr. 1'768.71 indicati dal reclamante. Il primo giudice ha in particolare tenuto conto di fr. 600.– di minimo esecutivo, fr. 575.– di pigione (doc. 4), fr. 131.– di cassa malattia LAMal (doc. 4), fr. 39.– di libri scolastici (doc. 4) e fr. 30.– di forfait telecomunicazioni, deducendo poi la rendita completa AVS per il figlio di fr. 282.– e l'assegno di formazione per il figlio di fr. 250.–. Da cui l'importo di fr. 843.– a carico del padre. Il reclamante contesta lo stralcio, oltretutto immotivato, dei costi di riscaldamento e di mensa, di cui ai giustificativi prodotti agli atti. Se non che il Pretore aggiunto ha ritenuto non verosimile la spesa per la mensa e che le altre spese specificate nell'elenco di cui al doc. 4 erano già incluse nell'importo ammesso quale minimo vitale. Sfugge poi ancora al reclamante che il minimo esistenziale di fr. 600.– corrisponde alla somma ammessa per un figlio oltre i 10 anni che risiede in Svizzera, ritenuto che per domiciliati e dimoranti in Italia è prevista una riduzione proporzionale (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF)

in vigore dal 1° settembre 2009, n. I). Ora, il primo giudice non ha applicato tale approccio per il figlio prossimo alla maggior età e che vive e studia a _____, comune che non figura nella fascia di confine tra Svizzera e Italia. Sicché, tutto sommato, anche il mancato computo delle spese di riscaldamento (che, invero, andrebbero aggiunte all'importo base mensile: cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo [art. 93 LEF] in vigore dal 1° settembre 2009, n. II) non si traduce in un accertamento manifestamente errato dei fatti. Mentre che per i pasti fuori casa (mensa) s'impone di dimostrare degli oneri accresciuti (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1° settembre 2009, n. II/4), ciò che non dimostrano certo due non meglio precisati scontrini fiscali. La critica è quindi sprovvista di ogni fondamento e va respinta.

E. 9

Rileva ancora il reclamante che, nella denegata ipotesi in cui ci si limitasse a dedurre dal suo reddito la sola quota parte di spese accessorie di fr. 150.–, l'eccedenza mensile assommava a fr. 276.– cifra che non consentiva certo l'assunzione dei costi legali della procedura di divorzio, a breve non essendo prevedibile una risoluzione della controversia bensì e semmai un considerevole dispendio di ore di lavoro da parte dell'avvocato. Tuttavia, già si è detto dei motivi per cui la censura non regge (sopra, consid. 6.1). Mentre che, per il resto, il reclamante non pretende che la disponibilità di fr. 495.– accertata dal Pretore aggiunto non sia sufficiente da questo punto di vista. L'esito odierno non pregiudica evidentemente il reclamante dall'inoltrare una nuova istanza di gratuito patrocinio laddove le sue condizioni finanziarie dovessero mutare. Ed è pertanto in quest'ottica che andrà valutato l'eventuale riconoscimento di prestazioni complementari AVS, della cui richiesta a ben vedere non vi è alcuna traccia agli atti, rispettivamente l'eventuale onere dell'alloggio. Sul dispositivo delle spese giudiziarie

E. 10

Il reclamante sostiene che le spese processuali stabilite dal Pretore aggiunto per la procedura di provio ad litem sono "fuori misura", tenuto conto che la parte che inoltra una domanda di gratuito patrocinio ha l'obbligo di preventivamente richiedere una provio ad litem . Il Pretore aggiunto poi aveva posto a suo carico un importo di fr. 500.– senza nemmeno spiegare se egli era nella misura di coprire tale costo. Nelle domande di giudizio il reclamante chiede che tali spese non siano prelevate. In merito il Pretore aggiunto ha ritenuto che "le parti sono reciprocamente soccombenti, sicché nulla osta a suddividere le spese processuali, qui fissate in CHF 1'000.00 (art. 2 e 9 LTG), a metà tra i coniugi" (sentenza impugnata, pag. 8 verso l'alto). 10.1 Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell'equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all'oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti dei menzionati principi, l'autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l'istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso. In Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del

valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). 10.2 In concreto il reclamante ha quantificato la sua richiesta di provio ad litem in fr. 10'000.–, mentre dal canto suo la moglie ha fissato la sua relativa domanda in fr. 7'000.– (sopra, consid. C). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia delle decisioni del Pretore nella procedura ordinaria per un valore litigioso fino a fr. 30'000.– è fissata tra fr. 500.– e fr. 4'000.–. Nella procedura sommaria la tariffa è la metà (art. 9 cpv. 1 LTG) e si situa quindi tra fr. 250.– e fr. 2'000.–. Ne consegue che l'importo delle spese processuali stabilito dal Pretore aggiunto (fr. 1'000.– complessivi) rientra tra i minimi e i massimi previsti dalla legge, e nell'ampio margine di apprezzamento di cui gode. La generica definizione di "fuori misura" è quindi del tutto inconsistente. 10.3 L'interessato pare invero richiamare il principio di cui all'art. 119 cpv. 6 CPC, secondo cui nella procedura di concessione del gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali. Pur avendo medesima finalità, l'istituto del gratuito patrocinio e quello della provio ad litem differiscono tuttavia tra loro per la natura giuridica: il primo di natura processuale e diretto nei confronti dello Stato, il secondo fondato sul diritto di famiglia e diretto contro una persona parte al processo (Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, Selbstfinanzierung - Kostenvorschuss - unentgeltliche Rechtspflege, in: FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 831 seg.; sentenza del TF 5A_482/2019 10 ottobre 2019 consid. 3.7). Inoltre, entrambi soggiacciono ai presupposti di indigenza in capo alla parte richiedente e di procedimento non privo di probabilità di esito favorevole, ma in aggiunta il riconoscimento di una provio ad litem impone che la parte richiesta sia anche in grado di fornire al richiedente il preteso finanziamento (Maier, op. cit., in: FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 831 seg.). Di regola poi, per l'art. 104 cpv. 3 CPC, le spese giudiziarie della domanda di provio ad litem sono stabilite con la decisione finale (Maier, op. cit., in: FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 847), salvo in caso di reiezione (cfr. Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 8 ad art. 104). 10.4 Ora all'udienza 15 maggio 2023 le parti hanno discusso le domande di provio ad litem e notificato le relative richieste di prove a conforto della capacità finanziaria del coniuge opponente di fornire l'aiuto economico richiesto. Ciò ha richiesto al Pretore aggiunto di disporre un ordine per produrre i necessari documenti (act. III pag. 5), in esito al cui esame ha respinto entrambe le istanze. Sicché, da questo punto di vista, il prelievo delle spese processuali non è da ritenere un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto. E il fatto che l'istanza di provio ad litem e la subordinata domanda di gratuito patrocinio del reclamante fossero speculari rispetto a quelle di controparte non consente, in questa sede di giudizio, di giungere ad una diversa conclusione. Sul gratuito patrocinio e gli oneri giudiziari del reclamo

E. 11

La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure perlopiù pretestuose, inammissibili ed allusive, la proposizione del reclamo non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

E. 12

La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali sono fissate in fr. 300.–, giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 14 agosto 2023 di RE 1 è respinto. 2. La domanda 14

agosto 2023 di gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è respinta. 3. Le spese processuali, fissate in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 14 agosto 2023 alla controparte): - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati da-gli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.